

## STATUTO DEL COLLETTIVO INFORMALE

### “LA PANTERA SIAMO NOI”

#### Art. 1- Denominazione

È costituito nel rispetto del C.C. e della L..... il collettivo degli ex studenti universitari che hanno partecipato al movimento della Pantera denominato “La Pantera siamo noi”

#### Art. 2- Sede

Il collettivo a sede legale in Roma, via.....

#### Art. 3- Durata

La durata del collettivo è illimitata.

#### Art. 4- Scopi del collettivo

Il collettivo non ha scopo di lucro. Il collettivo ha come scopo:

- Perseguire finalità di utilità, solidarietà e uguaglianza sociale;
- Promuovere la coesione sociale e la partecipazione di categorie economicamente, socialmente, culturalmente svantaggiate ed emarginate;
- Promuovere iniziative di formazione, di ricerca e di divulgazione della cultura;
- Promuovere iniziative degli studenti universitari degli atenei italiani affini per azioni e idee a quelle del collettivo La Pantera;
- .....
- .....

Tutte le attività non conformi agli scopi sono severamente vietate.

Le attività del collettivo e le sue finalità sono ispirati a principi di pari opportunità fra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili dell'individuo.

#### Art. 5- oggetto del collettivo

L'attività del collettivo, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra descritte, ha come oggetto:

- L'organizzazione e la promozione di conferenze, eventi ed iniziative promozionali;

- L'edizione e la pubblicazione di materiale informativo, fotografico e video per la promozione delle proprie attività benefiche e di utilità sociale;
- La realizzazione di biblioteche e archivi, anche digitali;
- Iniziative editoriali;
- Promozione, organizzazione di mostre e di azioni artistiche, anche di tipo situazionista;
- Promozione, organizzazione e sviluppo di attività di ricerca e documentazione;
- Promozione ed organizzazione di raccolta fondi per la realizzazione degli scopi del collettivo;
- Promozione, finanziamento e indizione di bandi di concorso per la realizzazione di progetti connessi con gli del collettivo;

#### art. 6- I soci

Sono ammessi a far parte del collettivo tutti i richiedenti che accettino gli articoli dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, che condividano gli scopi del collettivo e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea, presieduta dal presidente del collettivo stesso;

l'ammissione al collettivo è deliberata dall'assemblea su richiesta scritta dal richiedente presso la mail del collettivo, nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del dlgs 467/01 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità del collettivo previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'assemblea ed approvato in sede di bilancio dall'assemblea stessa, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Le categorie di soci sono:

- a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla fondazione del collettivo e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo assicurandone i mezzi finanziari iniziali, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio ha carattere di

perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto dall'assemblea la qualifica di socio. Sono eleggibili alle cariche sociali e hanno diritto di voto.
- c) Soci sostenitori: coloro che scelgono di versare un contributo libero per la realizzazione degli scopi del collettivo. Essi partecipano all'attività del collettivo ma non hanno diritto di voto.

Non è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea.

I soci sono iscritti nel Libro Soci, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal Libro Soci.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore del collettivo e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Il collettivo può in caso particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 7- Diritto dei soci

I soci aderenti al collettivo hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti loro stessi. Tutti i soci hanno il diritto di conoscere le norme dello Statuto che dichiarano di accettare integralmente all'atto della richiesta, oltre ai diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il socio che presti volontariamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi del collettivo non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il collettivo si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri del collettivo. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Ogni socio ha la possibilità di conferire deleghe per la rappresentanza all'assemblea. Ad ogni socio possono essere conferite un massimo di cinque (5) deleghe.

## Art. 8- Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nel collettivo e in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Ogni socio dovrà versare la propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Se per oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra il socio non paga la quota associativa egli, su delibera del Consiglio Direttivo, viene escluso dal collettivo e cancellato dal libro soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art. 9

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno del collettivo deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà; probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## Art. 9 -RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata, può recedere dal collettivo mediante comunicazione scritta da inviare al presidente, anche a mezzo email all'indirizzo del collettivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I soci receduti e/o esclusi -che abbiano cessato di appartenere al collettivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio del collettivo.

Il socio può essere escluso dal collettivo e in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art. 8 o per altri gravi motivi (quali, a mero titolo esemplificativo: atti violenti, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti) che abbiano, tra l'altro, arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art. 8.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che con la medesima delibera ne dispone la cancellazione dal libro soci. Salvo quanto previsto in casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso, anche a mezzo email, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. In caso di controversie in merito all'esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta al Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea. Le decisioni del Collegio, composto da tre persone scelte tra gli

stessi soci con carica rinnovabile, sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

Il socio che intenda uscire dal collettivo esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta, anche a mezzo email, al Presidente del collettivo. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della quota annuale nel frattempo maturata.

#### Art. 10- GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi del collettivo sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

#### Art .11 -L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano del collettivo ed è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne faccia le veci almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un decimo dei soci;

Le Assemblee, che possono essere ordinarie o straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso, da affiggere presso la sede del collettivo, o da inviare agli associati con: lettera semplice, via fax, email o mediante pubblicazione sul sito internet del collettivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione

deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede del collettivo) e l'elenco delle materie da trattare.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento del collettivo. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento Interno relativo alle procedure di presentazione dei progetti e l'organizzazione interna del collettivo (suddivisione in Gruppi di lavoro per aree di attività ed eventuali referenti);
- propone ed approva iniziative coerenti con lo scopo del collettivo, da realizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la decisione del Consiglio Direttivo sull'importo della quota sociale di adesione;
- approva il programma annuale del collettivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e fino ad un massimo di 5 deleghe in sostituzione di soci non amministratori.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente più della metà dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un ver-bale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede del collettivo. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro consigliere o da un altro socio prescelto dall'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### Art. 12 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il collettivo è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 5 membri, di cui 3 devono essere ex studenti universitari che hanno partecipato al movimento della Pantera.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e autonomamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa il termine per il versamento delle quote associative annuali;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività del collettivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- esclude i soci;

I Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere, secondo le modalità previste dall'eventuale Regolamento Interno, gruppi di lavoro per aree tematiche e di intervento attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza.

Il Consiglio Direttivo, in accordo con il programma annuale e il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, delibera l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e altri due membri.

#### Art. 13 -IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del collettivo, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può essere eletto alla carica di presidente solo un socio ex studente del movimento della Pantera. Rappresenta il collettivo di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### Art. 14-ILTESORIERE

Il Tesoriere è scelto dall'Assemblea tra i suoi membri. Egli è responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato al collettivo e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dal collettivo nello svolgimento dell'attività sociale.

La carica del tesoriere può essere rinnovata. Decade per rinuncia dell'incaricato o per perdita della qualifica di socio.

Il tesoriere può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo che deciderà su una eventuale convocazione dell'Assemblea in merito.

#### Art. 16 - PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi del collettivo sono costituiti da:

- quote sociali



- eventuali contributi ed elargizioni fatte da soci o da terzi
- entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio del collettivo

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio del collettivo.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative mirate al campo di interesse del collettivo o a fini assistenziali.

È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del collettivo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Art. 17 - FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO DEL COLLETTIVO

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione del collettivo.

Il patrimonio del collettivo è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del collettivo
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di soci o terzi
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo il collettivo.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al collettivo e arricchire il suo patrimonio.

#### Art. 18 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del collettivo, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede del collettivo, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### Art. 19- MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con le maggioranze di cui all'art. 11. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina con l'eventuale Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### Art. 20 - SCIOGLIMENTO DEL COLLETTIVO

Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 11.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

#### Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

